

Legittimo il provvedimento di decadenza dell'attestazione Soa adottata in quanto due certificati di esecuzione lavori prodotti dall'odierna istante per ottenere il rilascio della citata attestazione non avevano trovato riscontro oggettivo in atti o in attestazioni di pubbliche amministrazioni.

**Attenzione all'articolo 135. Risoluzione del contratto per reati accertati e per decadenza dell'attestazione di qualificazione comma 1 bis (da ultimo modificato dal dl 152/2008) : -bis. Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto inoltre l'articolo 101 del dpr 554/99 permette l'escussione della cauzione definitiva!**

Qual è il parere dell'adito giudice amministrativo avverso un ricorso contro < la determinazione, in epigrafe indicata, con cui l'intimata Autorità ha ordinato alla soa di adottare un provvedimento di decadenza dell'attestazione n.36136/06/00 (successivamente sostituita dalle n. 4311/06/00, 4382/06/00 e 6760/06/00) a suo tempo rilasciata alla società ricorrente;\_II) il provvedimento, pure in epigrafe descritto, con cui la citata soa ha dato esecuzione a quanto disposto dalla contestata delibera dell'Autorità di Vigilanza.>?

Poiché risulta a) è pacifico che il certificato della predetta associazione dilettantistica era stato sottoscritto da un soggetto che pur essendo responsabile della Sezione Calcio di quest'ultima non aveva alcun potere di firma; ed inoltre che in tale contesto, quindi, come affermato dalla resistente Autorità, il predetto certificato non essendo in alcun modo riferibile alla stazione appaltante doveva essere considerato affetto da falsità materiale, e, conseguentemente, sussistevano in presupposti per giustificare l'adozione del contestato provvedimento di decadenza, non assumendo alcuna rilevanza a tal fine, giusta il consolidato orientamento giurisprudenziale meticolosamente richiamato nella memoria della Difesa Erariale, la buona fede della società ricorrente. **Conseguentemente, non può assumere alcun rilievo la circostanza che successivamente la stazione appaltante abbia confermato con una successiva dichiarazione, facendole proprie, le risultanze del certificato a suo tempo prodotto, sostanzialmente sanando la falsità materiale riscontrata, atteso che un simile modus operandi non sembra in alcun modo idoneo, in ossequio al principio tempus regit actum, a far venir meno la sussistenza sotto il profilo fattuale della irregolarità de qua alla data del rilascio della attestazione, e, pertanto, la doglianza dedotta in merito dalla società ricorrente non è suscettibile di favorevole esame.**

In merito alla legittimità di una decadenza dell'attestazione Soa, merita di essere segnalata la sentenza numero 3819 del 15 aprile 2009, emessa dal Tar Lazio, Roma

Più in particolare è stato fatto presente che:

- 1) il certificato di esecuzione lavori rilasciato dall'associazione Polisportiva Dilettantistica Palocco era stato disconosciuto da quest'ultima, la quale, pur confermando la regolare esecuzione dei lavori, aveva tuttavia, disconosciuto la firma ed il timbro apposti sul menzionato certificato;
- 2) il certificato di esecuzione lavori rilasciato dalla srl IRIR risultava sottoscritto da una persona da tempo deceduta.

Per quanto concerne la contestazione di cui al punto 1) deve essere rilevato che:

- a) è pacifico che il certificato della predetta associazione dilettantistica era stato sottoscritto da un soggetto che pur essendo responsabile della Sezione Calcio di quest'ultima non aveva alcun potere di firma;
- b) in tale contesto, quindi, come affermato dalla resistente Autorità, il predetto certificato non essendo in alcun modo riferibile alla stazione appaltante doveva essere considerato affetto da falsità materiale, e, conseguentemente, sussistevano in presupposti per giustificare l'adozione del contestato provvedimento di decadenza, non assumendo alcuna rilevanza a tal fine, giusta il consolidato orientamento giurisprudenziale meticolosamente richiamato nella memoria della Difesa Erariale, la buona fede della società ricorrente.

Ciò premesso, il Collegio, melius re perpensa, ritiene di discostarsi dalle ragioni che l'avevano indotto ad accogliere la proposta istanza cautelare (ordinanza n.546 del 5.2.2009), ritenendo che la fattispecie oggetto della presente controversia presentava aspetti particolari, tali da precludere la meccanica applicazione dell'indirizzo giurisprudenziale richiamato da parte resistente, atteso che nell'ambito del procedimento svoltosi dinnanzi all'intimata Autorità la società ricorrente aveva prodotto una dichiarazione della Polisportiva Palocco, nella quale si dava atto dell'avvenuta regolare esecuzione dei lavori indicati nel menzionato certificato, e si faceva al contempo presente che il soggetto che lo aveva sottoscritto, pur non avendo la rappresentanza della Polisportiva, ricopriva nella struttura della stessa la qualifica di responsabile della Sezione Calcio.

In simile quadro fattuale, era stato considerato, in sostanza, che con tale ultima dichiarazione la Polisportiva Palocco avesse fatto proprie, con effetti ex tunc, le risultanze del certificato de quo, venendo sostanzialmente a sanare la contestata irregolarità di quest'ultimo, e, pertanto, la doglianza prospettata in merito dalla società ricorrente era stata ritenuta non priva di adeguato fumus.

Tuttavia, ad un maggior approfondimento della questione proprio della fase di merito, la tesi su cui si è basato l'accoglimento dell'istanza cautelare non è risultata in linea con le finalità di ordine pubblicistico correlate alla disciplina in materia di rilascio delle attestazioni di qualificazione, finalità che postulano che tali attestazioni debbano essere rilasciate sulla base di documenti che alla data del rilascio non risultavano affetti né da falsità ideologica né da falsità materiale.

Conseguentemente, non può assumere alcun rilievo la circostanza che successivamente la stazione appaltante abbia confermato con una successiva dichiarazione, facendole proprie, le risultanze del certificato a suo tempo prodotto, sostanzialmente sanando la falsità materiale riscontrata, atteso che un simile modus operandi non sembra in alcun modo idoneo, in ossequio al principio tempus regit actum, a far venir meno la sussistenza sotto il profilo fattuale della irregolarità de qua alla data del rilascio della attestazione, e, pertanto, la doglianza dedotta in merito dalla società ricorrente non è suscettibile di favorevole esame.

Sorge spontanea un'osservazione

Le conseguenze della decadenza dell'attestazione soa vengono evidenziate nel novellato art. 35 cod contratti che, combinato disposto con l'articolo 101 del dpr 554/99 (articolo tutt'ora in vigore in quanto mai eliminato dal codice dei contratti), permette anche alle Stazioni appaltanti di avvalersi della cauzione definitiva

Ecco le norme di riferimento!

**Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163**  
**Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione**  
**delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE**  
(G.U. n. 100 del 2 maggio 2006)

**Art. 135. Risoluzione del contratto per reati accertati e per decadenza dell'attestazione di qualificazione (rubrica così modificata dall'articolo 3, comma 1, lettera i), d.lgs. n.113 del 2007) (art. 118, d.P.R. n. 554/1999)**

1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per

frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, **il responsabile del procedimento propone** alla stazione appaltante, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, di procedere alla risoluzione del contratto.

(comma così modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera p), e dall'articolo 3, comma 1, lettera i), d.lgs. n.113 del 2007)

**1-bis. Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto.**

(comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera i), d.lgs. n. 113 del 2007, poi così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera hh), d.lgs. n. 152 del 2008)

2. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

**Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554**  
**Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11**  
**febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni**  
(G.U. n. 98 del 28 aprile 2000, s. o. n. 66/L)

Art. 101 (Cauzione definitiva)

1. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

2. **La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto** e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

3. **Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore.** Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

4. La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

A cura di Sonia Lazzini



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO**  
**REGIONALE DEL LAZIO**

N. RS  
Anno 2009

N. 577 RGR  
Anno 2009

***-SEZIONE III -***

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso n.577 del 2009 proposto dalla **srl ALFA**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Arturo Cancrini e Claudio De Portu, presso il cui studio in Roma, Via Giuseppe Mercalli n.13, è elettivamente domiciliata;

**CONTRO**

l'**Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è domiciliataria;

**e nei confronti:**

**SOA B.-Tecnoosa spa**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;

**per l'annullamento:**

1) della delibera emessa dal Consiglio dell'intimata Autorità all'esito della riunione del 6.11.2008, con la quale la suddetta Autorità ha ordinato alla soa B.-Tecnosoa di adottare un provvedimento di decadenza dell'attestazione n.3613/06/00 (successivamente sostituita dalle n. 4311/06/00, 4382/06/00 e 6760/06/00), rilasciata all'odierna ricorrente;

2) della nota prot. 70764/06 del 12.12.2008 con cui la ripetuta Autorità ha notificato alla citata soa la menzionata delibera consiliare;

3) della nota n.3914/08 del 12.12.08 con la quale la B.-Tecnosoa ha adottato il provvedimento di decadenza dell'attestazione n.3613/06/00;

4) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visto il ricorso con la relativa documentazione;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'intimata Autorità di Vigilanza;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 1° aprile 2009 - relatore il dottor Giuseppe Sapone – gli avvocati della parti come da verbale;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

## **FATTO**

Con il proposto gravame sono stati impugnati:

**I)** la determinazione, in epigrafe indicata, con cui l'intimata Autorità ha ordinato alla soa B.-Tecnosoa di adottare un provvedimento di decadenza dell'attestazione n.36136/06/00 (successivamente sostituita dalle n. 4311/06/00, 4382/06/00 e 6760/06/00) a suo tempo rilasciata alla società ricorrente;

**II)** il provvedimento, pure in epigrafe descritto, con cui la citata soa ha dato esecuzione a quanto disposto dalla contestata delibera dell'Autorità di Vigilanza.

Il ricorso è affidato al seguente ed articolato motivo di doglianza:

**Eccesso di potere per grave e palese difetto dei presupposti, per contraddittorietà, irragionevolezza, assoluto difetto di istruttoria.**

Si è costituita l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici contestando con dovizia di argomentazioni la fondatezza delle prospettazioni ricorsuali e concludendo per il rigetto delle stesse.

Alla pubblica udienza del 1° aprile 2009 il ricorso è stato assunto in decisione.

## **DIRITTO**

Con il proposto gravame sono stati impugnati:

**I)** la determinazione, in epigrafe indicata, con cui il Consiglio dell'intimata Autorità ha ordinato alla soa B.-Tecnosoa di adottare un provvedimento di decadenza dell'attestazione n.36136/06/00 (successivamente sostituita dalle n. 4311/06/00, 4382/06/00 e 6760/06/00) a suo tempo rilasciata alla società ricorrente;

**II)** il provvedimento, pure in epigrafe descritto, con cui la citata soa ha dato esecuzione a quanto disposto dalla contestata delibera dell'Autorità di Vigilanza.

La gravata determinazione consiliare è stata adottata in quanto due certificati di esecuzione lavori prodotti dall'odierna istante per ottenere il rilascio della citata attestazione non avevano trovato riscontro oggettivo in atti o in attestazioni di pubbliche amministrazioni.

Più in particolare è stato fatto presente che:

- 1) il certificato di esecuzione lavori rilasciato dall'associazione Polisportiva Dilettantistica Palocco era stato disconosciuto da quest'ultima, la quale, pur confermando la regolare esecuzione dei lavori, aveva tuttavia, disconosciuto la firma ed il timbro apposti sul menzionato certificato;
- 2) il certificato di esecuzione lavori rilasciato dalla srl IRIR risultava sottoscritto da una persona da tempo deceduta.

Per quanto concerne la contestazione di cui al punto 1) deve essere rilevato che:

- a) è pacifico che il certificato della predetta associazione dilettantistica era stato sottoscritto da un soggetto che pur essendo responsabile della Sezione Calcio di quest'ultima non aveva alcun potere di firma;
- b) in tale contesto, quindi, come affermato dalla resistente Autorità, il predetto certificato non essendo in alcun modo riferibile alla stazione appaltante doveva essere considerato affetto da falsità

materiale, e, conseguentemente, sussistevano in presupposti per giustificare l'adozione del contestato provvedimento di decadenza, non assumendo alcuna rilevanza a tal fine, giusta il consolidato orientamento giurisprudenziale meticolosamente richiamato nella memoria della Difesa Erariale, la buona fede della società ricorrente.

Ciò premesso, il Collegio, melius re perpensa, ritiene di discostarsi dalle ragioni che l'avevano indotto ad accogliere la proposta istanza cautelare (ordinanza n.546 del 5.2.2009), ritenendo che la fattispecie oggetto della presente controversia presentava aspetti particolari, tali da precludere la meccanica applicazione dell'indirizzo giurisprudenziale richiamato da parte resistente, atteso che nell'ambito del procedimento svoltosi dinnanzi all'intimata Autorità la società ricorrente aveva prodotto una dichiarazione della Polisportiva Palocco, nella quale si dava atto dell'avvenuta regolare esecuzione dei lavori indicati nel menzionato certificato, e si faceva al contempo presente che il soggetto che lo aveva sottoscritto, pur non avendo la rappresentanza della Polisportiva, ricopriva nella struttura della stessa la qualifica di responsabile della Sezione Calcio.

In simile quadro fattuale, era stato considerato, in sostanza, che con tale ultima dichiarazione la Polisportiva Palocco avesse fatto proprie, con effetti ex tunc, le risultanze del certificato de quo, venendo sostanzialmente a sanare la contestata irregolarità di

quest'ultimo, e, pertanto, la doglianza prospettata in merito dalla società ricorrente era stata ritenuta non priva di adeguato fumus.

Tuttavia, ad un maggior approfondimento della questione proprio della fase di merito, la tesi su cui si è basato l'accoglimento dell'istanza cautelare non è risultata in linea con le finalità di ordine pubblicistico correlate alla disciplina in materia di rilascio delle attestazioni di qualificazione, finalità che postulano che tali attestazioni debbano essere rilasciate sulla base di documenti che alla data del rilascio non risultavano affetti né da falsità ideologica né da falsità materiale.

Conseguentemente, non può assumere alcun rilievo la circostanza che successivamente la stazione appaltante abbia confermato con una successiva dichiarazione, facendole proprie, le risultanze del certificato a suo tempo prodotto, sostanzialmente sanando la falsità materiale riscontrata, atteso che un simile modus operandi non sembra in alcun modo idoneo, in ossequio al principio tempus regit actum, a far venir meno la sussistenza sotto il profilo fattuale della irregolarità de qua alla data del rilascio della attestazione, e, pertanto, la doglianza dedotta in merito dalla società ricorrente non è suscettibile di favorevole esame.

Il rigetto della predetta censura comporta l'inammissibilità per carenza di interesse della successiva doglianza prospettata avverso la seconda delle contestate irregolarità ed afferente il certificato lavori della IRIS srl, atteso che secondo il consolidato orientamento

giurisprudenziale, la cui notorietà esime il Collegio da ogni citazione al riguardo, ai fini della legittimità di un atto amministrativo, ove questo sia sorretto da una pluralità di motivi autonomi è sufficiente che uno solo di essi sia riconosciuto idoneo a sorreggere l'atto stesso

Ciò premesso, il proposto gravame in parte deve essere rigettato ed in parte deve essere dichiarato inammissibile..

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso n.577 del 2009, come in epigrafe proposto, in parte lo rigetta ed in parte lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1° aprile 2009 dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione terza, con l'intervento dei signori giudici:

Dr. Bruno AMOROSO - Presidente

Dr. Domenico LUNDINI - Consigliere

Dr. Giuseppe SAPONE - Consigliere, estensore

IL PRESIDENTE

IL GIUDICE ESTENSORE

